



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



## ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ADOZIONE DI MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NELLA REGIONE MOLISE

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica  
(di seguito, Ministero dell'Ambiente)

e

il Presidente della Regione Molise

**VISTA** la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

**VISTO** il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE;

**VISTO** l'articolo 9 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, ai sensi del quale, se presso una o più aree all'interno di zone o agglomerati, si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell'aria, le Regioni e le Province autonome adottano un piano che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento ed a raggiungere i valori limite nei termini prescritti;

**CONSIDERATO** che, presso diverse zone ed agglomerati del territorio nazionale si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell'aria per il materiale particolato PM10 ed il biossido di azoto NO<sub>2</sub> e che in talune si superano anche i valori obiettivo dell'ozono e del Benzo(a)pirene;

**CONSIDERATO** che la Commissione Europea ha aperto due procedure di infrazione nei riguardi l'Italia per la non corretta applicazione della direttiva 2008/50/CE, in riferimento ai superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale particolato PM10 e del biossido di azoto NO<sub>2</sub> in alcune zone del territorio italiano, giunte fino alla condanna alla Corte di giustizia dell'UE - sentenza del 10.11.2020 (causa C-664/18) e sentenza del 12.05.2022 (causa C-573/19) - ma che tali procedure non interessano la Regione Molise;

**VISTA** la Direttiva Comunitaria 2024/2881/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, che abroga le Direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE e stabilisce nuovi standard di qualità dell'aria per gli inquinanti,

da raggiungere entro il 2030, che sono maggiormente allineati agli orientamenti dell'OMS, al fine di migliorare progressivamente la qualità dell'aria fino al raggiungimento di livelli non più considerati nocivi per la salute umana, gli ecosistemi naturali e la biodiversità;

**CONSIDERATO** che, dal 2019, il limite dei 35 superamenti annuali della media giornaliera di 50 µg/m<sup>3</sup> non è stato rispettato in 1 stazione di fondo della rete regionale appartenente all'area "Piana di Venafro" (Allegato 1), in particolare nella stazione Venafro 2;

**CONSIDERATO** che l'area "Piana di Venafro" (Allegato 1), in cui si sono verificati negli ultimi 4 anni superamenti dell'inquinante PM10, presenta caratteristiche orografiche e climatiche a causa delle quali è favorita la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, con particolare riferimento a quelli secondari quali le polveri sottili, e in essa si producono situazioni di inquinamento particolarmente diffuse tali da poter interferire con il raggiungimento del rispetto del valore limite di qualità dell'aria;

**CONSIDERATE** le misure di risanamento contenute nel vigente "Piano Regionale Integrato per la Qualità dell'Aria del Molise (P.R.I.A.MO.)", approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del Molise n.6 del 15 gennaio 2019, che assicura al territorio della Regione Molise il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria per il materiale particolato PM10;

**CONSIDERATO** che, risulta pertanto necessario attivare un accordo finalizzato ad applicare importanti misure di risanamento presenti nel vigente "Piano Regionale Integrato per la Qualità dell'Aria del Molise (P.R.I.A.MO.)", anche per effetto del reperimento e del riorientamento delle risorse necessarie a sostenere tali misure;

**DATO ATTO** che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dispone di risorse pari a complessivi 220 milioni di euro per le annualità 2021-2028 a valere sul fondo rifinanziato con Legge di Bilancio 30 dicembre 2020, n. 178 per il finanziamento, tramite appositi accordi di programma con le Regioni e le Province Autonome, di misure di risanamento della qualità dell'aria;

**VISTO** l'interesse manifestato dalla Regione Molise, con nota acquisita agli atti prot. n. 53918/MITE del 3 maggio 2022, all'utilizzo della quota di propria competenza delle predette risorse per azioni finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti previste nel vigente "Piano Regionale Integrato per la Qualità dell'Aria del Molise (P.R.I.A.MO.);

**VISTO** l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

convengono e sottoscrivono quanto segue

### **Articolo 1 (Oggetto)**

1. Con il presente accordo le Parti individuano una serie di interventi comuni da porre in essere, in conformità con le norme vigenti, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni inquinanti, ai fini del miglioramento della qualità dell'aria ambiente e del contrasto all'inquinamento atmosferico.

2. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente accordo le Parti promuovono, per quanto di rispettiva competenza, il reperimento di nuove risorse ed il riorientamento di quelle disponibili.

## **Articolo 2** **(Impegni della Regione Molise)**

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, la Regione Molise si impegna a:
- a) entro sei mesi dall'approvazione del presente Accordo, attivare, con priorità nei comuni dell'area della "Piana di Venafro" (riportati nell'Allegato 1 del presente accordo), da estendere eventualmente a tutto il territorio regionale, l'erogazione di appositi contributi ai cittadini a totale o a parziale rimborso, per l'acquisto di generatori di calore con sistemi ad alta efficienza per il riscaldamento domestico, in sostituzione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle";
  - b) entro sei mesi dall'approvazione del presente Accordo, attivare, in accordo con i comuni dell'area della "Piana di Venafro" (Allegato 1), da estendere eventualmente a tutto il territorio regionale, sportelli per l'informazione e la facilitazione dell'accesso dei cittadini ai benefici previsti nel presente accordo o ad altre agevolazioni (benefici fiscali, Conto termico 2.0 ecc.) per la sostituzione di camini e stufe tradizionali a biomassa con sistemi ad alta efficienza, la riqualificazione energetica degli edifici ed iniziative simili;
  - c) entro un anno dall'approvazione del presente Accordo, inserire nei provvedimenti attuativi del "Piano Regionale Integrato per la Qualità dell'Aria del Molise (P.R.I.A.MO.)" i seguenti divieti, da adottare nei comuni dell'area della "Piana di Venafro" (Allegato 1), da estendere eventualmente a tutto il territorio regionale, relativi a generatori di calore alimentati a biomassa per il riscaldamento domestico, in funzione della certificazione prevista dal D.M. n.186 del 7 novembre 2017 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide":
    - 1. divieto, entro un anno dall'approvazione dei provvedimenti attuativi del "Piano Regionale Integrato per la Qualità dell'Aria del Molise (P.R.I.A.MO.)", di utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle";
    - 2. divieto, entro diciotto mesi dall'approvazione dei provvedimenti attuativi del "Piano Regionale Integrato per la Qualità dell'Aria del Molise (P.R.I.A.MO.)", di installare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a "5 stelle" e di continuare ad utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore o uguale a "3 stelle";
  - d) entro diciotto mesi dall'approvazione del presente Accordo, inserire nei provvedimenti attuativi del "Piano Regionale Integrato per la Qualità dell'Aria del Molise (P.R.I.A.MO.)" l'obbligo di utilizzare, nei comuni dell'area della "Piana di Venafro" (Allegato 1), nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato;
  - e) entro un anno dall'approvazione del presente Accordo realizzare campagne di informazione e sensibilizzazione della popolazione sui comportamenti a minor impatto sulla qualità dell'aria, potenziando i canali di comunicazione al pubblico in relazione alle misure attuate in caso di situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti con particolare riferimento al PM10, e attivare le "domeniche ecologiche" nei comuni dell'area della "Piana di Venafro" (Allegato 1), da estendere eventualmente a tutto il territorio regionale, da attuare mediante la stipula di convenzioni/accordi con amministrazioni locali, associazioni di volontariato, università etc...;

- f) entro un anno dall'approvazione del presente Accordo, attivare, con priorità nei comuni dell'area della "Piana di Venafro" (Allegato 1), da estendere eventualmente a tutto il territorio regionale, l'erogazione di appositi contributi ai cittadini a totale o a parziale rimborso dell'acquisto di biciclette o di cargo bike, entrambe a pedalata assistita;
  - g) entro sei mesi dall'approvazione del presente Accordo, assicurare la predisposizione e la pubblicazione di studi di caratterizzazione delle polveri fini nell'area della "Piana di Venafro" (Allegato 1) per analizzare l'origine delle sostanze inquinanti e ottimizzare, pertanto, le misure contenute nel presente Accordo e individuare, così, eventuali ulteriori politiche efficaci per il miglioramento della qualità dell'aria nell'area della "Piana di Venafro";
  - h) entro un anno dall'approvazione del presente Accordo, adottare provvedimenti di divieto della combustione all'aperto del materiale vegetale di cui all'articolo 182, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 152/2006 e dell'art. 11 del decr. lgs. n. 155/2010, nei comuni dell'area della "Piana di Venafro" (Allegato 1), nel periodo dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno;
  - i) entro un anno dall'approvazione del presente Accordo, inserire nei provvedimenti attuativi del "Piano Regionale Integrato per la Qualità dell'Aria del Molise (P.R.I.A.MO.)", il divieto di installazione, nei comuni dell'area della "Piana di Venafro" (Allegato 1), di nuovi impianti di combustione per la produzione di energia elettrica e l'introduzione di vincoli per l'installazione e l'esercizio di impianti di combustione di potenza termica nominale superiore a 500 kW.
2. L'applicazione dei divieti e degli obblighi introdotti nei piani ai sensi del comma 1 è assicurata attraverso l'adozione dei necessari provvedimenti da parte delle autorità competenti, in conformità all'ordinamento regionale e alle leggi dello Stato vigenti in materia.

### **Articolo 3** **(Impegni del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)**

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si impegna a:
- a) contribuire, con risorse fino ad un massimo di 5 milioni di euro, all'attuazione, da parte della Regione Molise, di uno o più impegni di cui all'articolo 2, comma 1;
  - b) promuovere le opportune iniziative, anche di carattere legislativo, al fine di incentivare, nel breve e medio periodo, la progressiva diffusione di veicoli a basse e/o nulle emissioni e più in generale la riduzione del numero di veicoli più inquinanti circolanti nelle aree urbane incentivando al contempo la mobilità sostenibile.

### **Articolo 4** **(Monitoraggio e attuazione dell'accordo)**

1. Ai fini di svolgere una funzione di monitoraggio e indirizzo nel merito dell'attuazione del presente accordo è istituito presso il Ministero dell'Ambiente un tavolo di coordinamento composto da rappresentanti di ciascuna Parte, nonché dai rappresentanti dei comuni interessati. Il Tavolo, che si riunisce almeno una volta l'anno o su richiesta delle Parti, verifica l'esecuzione degli impegni previsti dagli articoli 2 e 3, e formula proposte relative all'integrazione o estensione dell'accordo ai sensi dell'articolo 5.

**Articolo 5**  
**(Integrazione o estensione dell'accordo)**

1. Con successivo atto integrativo le Parti possono concordare integrazioni o estensioni del presente accordo dirette ad individuare ulteriori misure da attuare ai fini previsti dall'articolo 1.

**Articolo 6**  
**(Trasferimento e rendicontazione dei contributi)**

1. Con Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, competente in materia di inquinamento atmosferico e qualità dell'aria, da adottare entro 45 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, sarà reso esecutivo il presente Accordo e saranno impegnate e stabilite le modalità di trasferimento, rendicontazione ed eventuale revoca delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).

**Articolo 7**  
**(Informazione del pubblico)**

1. Al fine di assicurare l'informazione del pubblico in merito ai contenuti del presente accordo, le Parti provvedono a pubblicarne il testo sui propri siti internet istituzionali.

2. Ciascuna Parte assicura un'adeguata conoscenza al pubblico delle misure che ha adottato in attuazione dei provvedimenti, delle proposte, dei documenti e degli studi elaborati ai sensi del presente accordo.

Roma, \_\_\_\_\_

**Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica**

\_\_\_\_\_

**Il Presidente della Regione Molise**

\_\_\_\_\_

## Allegato 1

La “Piana di Venafro” comprende i territori comunali di Isernia, Macchia di Isernia, Monteroduni, Fornelli, Colli al Volturno, Montaquila, Pozzilli, Venafro, Sesto Campano e Conca Casale.



REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE  
Protocollo Arrivo N. 147291/2025 del 13-10-2025  
Allegato 2 - Copia Documento